



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 16/10/2023

DETERMINAZIONE N. 150/SG: INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI PER LA FORMULAZIONE DI UN PARERE RELATIVO ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO DEL GENERALE DIVIETO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

IL SEGRETARIO GENERALE

ricordato che il recente decreto ministeriale (DM) 13 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy (MiMIT), assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha stabilito gli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di Commercio;

visto che l'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, prevede il divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche - comprese le Camere di Commercio - a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Tale divieto viene superato con il conferimento di tali incarichi o cariche a titolo gratuito;

precisato che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 18 dicembre 2020, ha puntualizzato che la giurisprudenza contabile si è più volte soffermata sulla definizione di "lavoratori" contenuta nel dettato normativo, manifestando un orientamento che può dirsi ormai consolidato, in base al quale *"l'uso del termine «lavoratori» e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa"*;

considerato che Unioncamere Nazionale ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione un parere sull'applicazione della norma alle Camere di commercio, ricevendo risposta, datata 27 giugno 2023 (ns. prot n. 52427 del 28 giugno 2023) ed inviata per conoscenza anche al Ministero delle imprese e del made in Italy, nella quale si argomenta la possibilità di superare il generale divieto posto dalla norma, sostenendo che il decreto istitutivo dei compensi *"ha previsto all'art. 5, comma 8, l'imposizione degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto interamente a carico dei bilanci degli enti camerali interessati, con la conseguenza che gli emolumenti previsti per l'espletamento degli incarichi ivi disciplinati non impatterebbero in alcun modo"*

sulla finanza pubblica".

Atteso che il parere si sofferma poi sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 19 ottobre 2022 - che ha sancito l'incostituzionalità di alcune norme nelle parti in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di Commercio e per il solo periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato - laddove si evidenzia che le Camere hanno autonomia finanziaria, intesa come "assenza di finanziamenti statali correnti e di interventi finalizzati a garantirne il risanamento nei casi di deficit accumulati dalla gestione ordinaria" per concludere che "la circostanza secondo cui, a differenza degli altri destinatari del divieto, le Camere di commercio non gravano sulla finanza pubblica, fa venir meno, ad avviso di questo Ufficio, le esigenze poste a base del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto - legge n. 95 del 2012, che, per l'effetto, potrebbe ritenersi non applicabile al caso in specie";

riscontrato che altre Camere di Commercio o Unioni regionali hanno richiesto pareri, acquisiti informalmente da questa Camera di commercio, i quali, attraverso differenti percorsi logico-giuridici, pervengono alla medesima conclusione formulata dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri;

atteso che il Collegio dei Revisori dei conti nel parere n. 13 dell'11 settembre 2023, ritiene di sospendere temporaneamente l'erogazione agli amministratori camerale pensionati fino all'acquisizione della definitiva interpretazione circa l'applicabilità dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012 al caso in specie, avendo riscontrato una difformità di orientamenti;

richiamata la delibera del Consiglio Camerale n. 8 del 21 settembre 2023 di determinazione dei compensi degli organi amministrativi della Camera di commercio, che sospende temporaneamente l'erogazione dei compensi ai componenti degli organi amministrativi che risultano pensionati pubblici o privati, fino all'acquisizione della definitiva interpretazione circa l'applicabilità dell'art.5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012 al caso in specie;

ritenuto opportuno, per la complessità e l'importanza della questione come sopra esposta ed in ragione del rilevante contrasto interpretativo persistente, acquisire in proprio un parere legale relativo:

1. all'ambito di applicazione alle Camere di Commercio del generale divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che proibisce alle

pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali e direttivi e cariche in organi di governo, a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, salvo che non siano conferiti a titolo gratuito.

2. agli ambiti di responsabilità dei funzionari che diano seguito ai pagamenti degli emolumenti ai componenti degli organi di amministrazione della Camera di Commercio che siano in pensione, sulla base dei pareri e dei documenti sopra richiamati;

accertato che non è presente all'interno dell'Ente un dipendente che abbia nella materia una competenza specifica e qualificata in relazione alla questione in argomento;

richiamata la disciplina dell'art. 7, comma 6 del d. Lgs. n. 165/2001 e l'Ordine di servizio n. 10 del 5 aprile 2023;

acquisita la disponibilità dell'avv. Domenico Bezzi, che ha già assistito l'Ente in passato con competenza e professionalità su questioni giuridicamente complesse, afferenti i temi del diritto amministrativo e della responsabilità amministrativo-contabile, per la formulazione di un parere sulle questioni sopra illustrate, come da mail (ns. prot. n. 78394/E del 16 ottobre 2023) per una spesa di € 600,00 oltre IVA e CPA, con resa del parere entro 8 giorni dall'incarico;

visto il curriculum vitae dell'avv. Domenico Bezzi (ns. prot. n. 78462/E del 16 ottobre 2023);

verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, sulla scorta del curriculum e della dichiarazione resa dal consulente/collaboratore affidatario dell'incarico di cui al presente provvedimento con riferimento a detta normativa (ns. prot. n. 78462/E del 16 ottobre 2023);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2023, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 9.1.2023 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di incaricare l'avv. Domenico Bezzi, con studio in Brescia (BS), Via Diaz n. 13/C, della formulazione di un parere, da

rendere entro 8 giorni dal conferimento, relativamente:

1. all'ambito di applicazione alle Camere di Commercio del generale divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che proibisce alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali e direttivi e cariche in organi di governo, a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, salvo che non siano conferiti a titolo gratuito.
 2. agli ambiti di responsabilità dei funzionari che diano seguito ai pagamenti degli emolumenti ai componenti degli organi di amministrazione della Camera di Commercio che siano in pensione, sulla base dei pareri e dei documenti sopra richiamati;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 761,28 al conto 325040 del budget direzionale D001 "Segreteria Generale Staff" che presenta sufficiente disponibilità;
- c) di caricare sulla piattaforma "PerlaPA" i dati di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 contestualmente all'esposizione all'albo camerale del provvedimento di affidamento dell'incarico;
- d) liquidare il compenso previa verifica da parte degli incaricati alla liquidazione sulla piattaforma CON2, della pubblicazione dei dati di cui al precedente punto c) nella piattaforma "PerlaPA";
- e) di non inviare alla Corte dei conti il presente incarico in quanto non supera la soglia dei 5.000 euro (ex art. 1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005 n.266).

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)